

Business Tecnica assicurazione montaggio

Condizioni generali (CGA)

Indice

Art.	Pagina	Art.	Pagina
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Edizione 8/2012		Diversi	
	2	Art. 18 Pretese di risarcimento verso terzi	7
Estensione dell'assicurazione		Art. 19 Prescrizione e perenzione	7
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione	4	Art. 20 Comunicazioni e gerenza del contratto	7
Art. 2 Rischi assicurati	4	Art. 21 Retribuzione Broker	8
Art. 3 Interessi assicurati	4	Art. 22 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	8
Art. 4 Limitazione dell'estensione dell'assicurazione	4	Art. 23 Foro	8
Art. 5 Somme d'assicurazione	5	Art. 24 Diritto applicabile	8
Art. 6 Indennità	5		
Disposizioni generali			
Art. 7 Sottoassicurazione	5		
Art. 8 Franchigia	5		
Art. 9 Inizio e fine dell'assicurazione, luogo d'assicurazione	5		
Art. 10 Pagamento dei premi	6		
Art. 11 Aggravamento e diminuzione del rischio	6		
Art. 12 Prescrizioni di sicurezza	6		
Sinistro			
Art. 13 Obblighi in caso di sinistro	6		
Art. 14 Valutazione del danno	7		
Art. 15 Procedura peritale	7		
Art. 16 Pagamento dell'indennità	7		
Art. 17 Disdetta in caso di sinistro	7		

Help Point
0800 80 80 80

Notificatecelo immediatamente!

Dall'estero
+41 44 628 98 98

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 8/2012

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle Condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni contenute nella LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle Condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla stipulazione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle Condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può recedere dal contratto:

- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto:

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato sollecitato a effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle Condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?

Zurich elabora dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nel disbrigo contrattuale, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Condizioni generali (CGA)

Business Tecnica assicurazione montaggio

Edizione 4/2013

Estensione dell'assicurazione

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

1.1
Sono assicurati gli oggetti in montaggio allorché essi sono designati nel contratto e copresi nella somma d'assicurazione come

- macchine, dispositivi meccanici ed elettrici, impianti tecnici;
- costruzioni in elementi prefabbricati.

1.2
In base a convenzione speciale sono inoltre assicurati;

- le attrezzature di montaggio proprie e di terzi, come macchine ausiliarie, attrezzi e baracche;
- le cose messe in pericolo;
- le prestazioni in materia di costruzioni, i lavori di sterro e di costruzione.

1.3
Non sono assicurati:

- le sostanze ausiliarie e d'esercizio che non sono elementi di costruzione, come combustibili, lubrificanti, materie necessarie alla produzione, merce refrigerata e depositata, come pure attrezzi intercambiabili che sono sottoposti ad usura rapida, come trapani, frese, coltelli, lame da sega e attrezzi di frantumazione;
- le gru, i veicoli a motore, gli aerei e natanti come anche gli oggetti a propulsione autonoma e galleggianti.

Art. 2 Rischi assicurati

2.1
Sono assicurati i danni a cose assicurate, e la loro perdita, che sopraggiungono in modo improvviso ed imprevisto

nel corso della durata dell'assicurazione e che sono, in particolare, la conseguenza di:

- errori di progettazione e di calcoli, di difetti di costruzione, del materiale o di fabbricazione;
- manipolazione errata, incapacità, negligenza o azioni dannose intenzionali di persone estranee o appartenenti all'esercizio, Prevalgono le direttive in materia di sicurezza delle presenti Condizioni generali;
- incidenti, influenze esterne e oggetti estranei;
- sovraccarico, sovravelocità, corto circuito, depressione;
- disfunzione d'impianti di misura, regolazione o sicurezza;
- cedimento del terreno, abbassamento di parti di stabili;
- furto;
- eventi naturali: piene, inondazione, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti o abbassamento del terreno;

Se questi rischi sono già coperti da un'assicurazione privata o pubblica, il presente contratto fornisce prestazioni nell'ambito della loro copertura solo dopo l'incasso o a complemento delle prestazioni dell'assicurazione privata o pubblica.

2.2
In base a convenzione speciale, sono assicurati inoltre i danni e la perdita in seguito a:

- incendio, fulmine ed esplosione;
- trasporti al di fuori del cantiere di montaggio;
- sciopero e serrata al di fuori della Svizzera.

Art. 3 Interessi assicurati

3.1
Sono assicurati i danni che vanno a carico degli imprenditori e subimprenditori che partecipano al montaggio, allorché le loro prestazioni sono comprese nella somma d'assicurazione.

3.2
In base a convenzione speciale, sono inoltre assicurati i danni che vanno a carico del committente.

Art. 4 Limitazione dell'estensione dell'assicurazione

4.1
Non sono assicurati, senza tener conto delle cause concomitanti:

- i danni che sono la conseguenza diretta d'influenze continue e prevedibili dell'esercizio;
- i danni consistenti in usura prematura, quando i calcoli e la costruzione scelti e correttamente svolti e/o quando la materia scelta e senza difetti non corrispondono alle esigenze dell'esercizio;
- i danni patrimoniali, come insufficienza di rendimento, pene convenzionali relative a inosservanza dei termini d'esecuzione e consegna, come pure i difetti estetici, anche se i danni sono la causa di un evento risarcibile;
- le spese per l'eliminazione di difetti; se invece, un difetto comporta un danno imprevisto e subentrato improvvisamente, la Zurich risarcisce i danni previa deduzione delle spese che, anche senza sinistro, sarebbero state sostenute per eliminare i difetti, salvo convenzione contraria;
- le perdite che sono state constatate solo al controllo dell'inventario;
- i danni o le perdite in seguito a sequestro o ad altre misure adottate dalle autorità.

4.2

In caso di guerra, di violazione della neutralità, terrorismus, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, Zurich risponde soltanto se lo stipulante prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi.

4.3

Non sono assicurati i danni di qualsiasi tipo, senza tener conto di cause concomitanti riconducibili direttamente o indirettamente ad atti terroristici.

È considerata terrorismo ogni azione violenta o minaccia di violenza perpetrata per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etici, ideologici o simili. L'azione violenta e la minaccia di violenza vengono attuate per seminare paura o terrore fra la popolazione o parte della popolazione o per influenzare un governo, un'istituzione statale o un'organizzazione internazionale.

I disordini interni non vanno ritenuti atti di terrorismo. Sono considerati disordini interni violenze contro persone o oggetti in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti nonché i saccheggi in relazione con essi.

Art. 5 Somme d'assicurazione

5.1

Oggetti in montaggio

- La somma d'assicurazione indicata nel contratto per l'oggetto in montaggio deve corrispondere al prezzo valido di contratto (incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio) di un oggetto nuovo dello stesso genere.
- Cambiamenti nell'entità o nell'esecuzione del montaggio, come anche altre circostanze che influenzano la somma d'assicurazione dopo la conclusione del contratto d'assicurazione, devono essere annunciati immediatamente per iscritto a Zurich

5.2

Le somme di assicurazione per le assicurazioni complementari sono stabilite a primo rischio, salvo se è convenuto il valore totale.

Art. 6 Indennità

6.1

Zurich risarcisce:

- le spese di ricostituzione dell'oggetto assicurato allo stato anteriore al sinistro tuttavia al massimo il prezzo di riacquisto di un oggetto simile nuovo con deduzione di un importo corrispondente all'età e all'usura dell'oggetto danneggiato (valore attuale). Il valore d'eventuali resti sarà dedotto dall'importo del danno. La somma d'assicurazione rappresenta il limite dell'indennità;
- le spese di sgombero e di ricupero fino al 5% della somma d'assicurazione prevista per la durata del montaggio; come spese di sgombero sono intese le spese per il trasporto dei resti degli oggetti assicurati dal luogo del danno fino al deposito più vicino;
- le spese per riparazioni provvisorie, se le medesime sono effettuate con il consenso di Zurich.

6.2

In base a convenzione speciale vengono risarcite:

- le spese supplementari per i trasporti aerei;
- le spese supplementari per ore di lavoro straordinarie, per lavoro notturno, domenicale e festivo;
- le spese per lavori di sterro e di costruzione necessari per la costatazione e la riparazione di un danno assicurato;
- le spese di sgombero e di ricupero che superano il 5% della somma d'assicurazione.

6.3

Non vengono risarciti:

- le spese supplementari per cambiamenti, migliorie o revisioni in caso di riparazione;
- il deprezzamento in seguito a ripristinamento o alla riparazione.

6.4

In caso di violazione per colpa grave da parte d'assicurati o dei loro organi di prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, stabilite dalle autorità o convenute contrattualmente o di regole

tecniche riconosciute, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. Tale riduzione coinvolge solo l'assicurato che ha commesso tale violazione.

Disposizioni generali

Art. 7 Sottoassicurazione

7.1

Se la somma di assicurazione convenuta per un oggetto e inferiore al valore a nuovo riscontrato il giorno del sinistro, incluse le spese di dogana, trasporto, montaggio e tutte le altre spese supplementari, Zurich risarcisce il sinistro solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e questo valore a nuovo (sottoassicurazione).

7.2

Per le assicurazioni complementari con somme di assicurazione a primo rischio, non sarà fatta valere nessuna sottoassicurazione.

Art. 8 Franchigia

Dall'indennità calcolata dedotto l'importo di franchigia convenuto. Se uno stesso evento coinvolge più oggetti o spese, la franchigia è fatta valere una volta sola. Se le franchigie differiscono, verrà dedotto l'importo più elevato.

Art. 9 Inizio e fine dell'assicurazione, luogo d'assicurazione

9.1

L'assicurazione ha inizio alla data stabilita nella polizza, al più presto però:

- se il trasporto è assicurato: con l'operazione di carico degli oggetti assicurati nel luogo di fabbricazione o di spedizione in previsione di un trasporto sul cantiere di montaggio;
- se il trasporto non è assicurato: dopo lo scarico degli oggetti assicurati nel cantiere di montaggio.

9.2

L'assicurazione si estingue il giorno stabilito nella polizza, al più tardi comunque:

- per l'oggetto in montaggio o le sue componenti: il giorno in cui termina il collaudo della durata massima di 4 settimane, con o senza interruzioni, a partire dal giorno in cui sono terminati i lavori di montaggio o il giorno di consegna al committente o quando il fornitore ha dichiarato l'oggetto in montaggio atto all'esercizio, a seconda di ciò che si avvera per primo. Quale inizio del collaudo vale la prima prova svolta conformemente alle normali Condizioni d'esercizio;
- per l'attrezzatura di montaggio: dopo l'operazione di carico in previsione dello sgombero di questa attrezzatura, al più tardi comunque quattro settimane dopo l'estinzione del contratto.

9.3

Per un prolungamento della durata dell'assicurazione stabilita, deve essere stipulata una convenzione speciale.

9.4

In caso d'interruzione del montaggio, su richiesta del contraente, l'assicurazione può essere sospesa. La data dell'inizio e della fine della sospensione deve essere comunicata in anticipo a Zurich. Durante la sospensione, la copertura assicurativa non è data.

9.5

La copertura si estende ai luoghi d'assicurazione e ai tragitti di trasporto indicati nella polizza.

Art. 10 Pagamento dei premi

10.1

Il premio viene calcolato in base ai dati contenuti nel contratto.

Sono considerati i seguenti elementi:

- ogni azienda viene classificata nella tariffa di premio in base alla sua tipologia e alle sue Condizioni;
- qualora sia prevista la tariffa di premio di Zurich e se si hanno sufficienti esperienze sul rischio aziendale, per il calcolo del premio viene applicata inoltre l'esperienza individuale in materia di rischi (tariffazione in base all'esperienza).

10.2

I premi sono pagabili alla ricezione della nota di premio da parte del contraente risp. alla data indicata nel contratto o sulla nota di premio.

Se è convenuto il pagamento rateale del premio, deve essere versata la relativa tassa; il pagamento delle rate non ancora scadute s'intende differito. La tassa per il pagamento rateale del premio non è parte integrante del premio. Alla scadenza principale, la Compagnia ha la facoltà di adeguare tale tassa. Voi avete il diritto di modificare la modalità di pagamento come da voi desiderato. Per essere valida, la relativa notifica deve essere pervenuta alla Compagnia al più tardi alla data di scadenza del rispettivo premio.

10.3

Se il contraente non fa fronte entro 30 giorni ai suoi obblighi, egli viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione di Zurich è sospeso a datare dalla scadenza del termine di diffida sino a quando siano pagati completamente premio e spese.

10.4

Se il premio è stato pagato in anticipo per un determinato periodo di assicurazione e se il contratto viene annullato prima della scadenza di questo periodo, Zurich le rimborsa il premio per il periodo di assicurazione non decorso e richiede eventuali pagamenti rateali scaduti solo se fino ad allora non è ancora stato pagato interamente il premio corrispondente al rischio.

Questa regolamentazione non si applica se:

- il contratto è stato rescisso in seguito ad annullamento del rischio (danno totale);
- voi disdice il contratto in caso di danno parziale entro un anno dalla sua stipulazione.

Art. 11 Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni modifica di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto, deve essere notificata immediatamente per iscritto a Zurich.

In caso di aggravamento del rischio, Zurich può esigere, per la rimanente durata del contratto, l'aumento di premio corrispondente o rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, con il preavviso di 4 settimane. Il medesimo diritto di disdetta spetta al contraente se le parti non possono accordarsi sull'aumento del premio. In ogni modo, Zurich ha diritto all'aumento di premio secondo tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

In caso di diminuzione del rischio, i premi sono ridotti in proporzione.

Art. 12 Prescrizioni di sicurezza

Se un assicurato, per colpa sua, contravviene a prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, stabilite dalle autorità o convenute contrattualmente fra le parti o a regole tecniche riconosciute, Zurich ha il diritto, entro quattro settimane dopo esserne venuta a conoscenza, di recedere dal contratto. Quest'ultimo si estingue 14 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

Sinistro

Art. 13 Obblighi in caso di sinistro

Lo stipulante o l'avente diritto deve, al verificarsi di un evento assicurato:

- Informare immediatamente Zurich;
- Dare a Zurich ogni informazione scritta sulla causa, l'importanza e le circostanze dettagliate del sinistro, e permetterle di fare ogni inchiesta utile a quest'effetto;
- Fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del suo diritto all'indennità e dell'entità dell'obbligo di risarcimento;
- Durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, uniformandosi in ciò alle istruzioni di Zurich;
- Evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno, a meno che la modifica non

venga apportata allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico;

- I casi di furto devono essere annunciati immediatamente alla polizia.

Non appena inoltrato l'avviso di sinistro, si può procedere immediatamente alla riparazione, per quanto questa misura è indispensabile al proseguimento dei lavori di montaggio e per quanto non porti essenzialmente pregiudizio all'accertamento del danno da parte di un rappresentante di Zurich. Se l'oggetto danneggiato non è esaminato entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, l'avente diritto è libero di effettuare il ripristinamento. I prezzi danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Zurich.

La Zurich è liberata da ogni prestazione nei confronti dell'assicurazione o dell'avente diritto che ha trasgredito intenzionalmente o per colpa grave gli obblighi sopramenzionati.

Art. 14 **Valutazione del danno**

Tanto l'avente diritto quanto Zurich possono esigere un'immediata valutazione del danno.

L'avente diritto deve provare l'entità del danno.

Il danno è accertato o dalle parti stesse, tramite un perito comune o mediante procedura peritale.

Gli accertamenti dovranno contenere:

- la causa certa, o, se ciò non fosse possibile, la causa presumibile del sinistro;
- la valutazione dell'ammontare del danno;
- il prezzo contrattuale di un oggetto nuovo dello stesso genere al momento del sinistro, incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio;
- il valore effettivo dell'oggetto danneggiato al momento del sinistro, incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio;
- le eventuali spese supplementari per modifiche, migliorie o revisioni effettuate in occasione della riparazione;

- il valore dei resti, tenendo conto della possibilità di utilizzarli per la riparazione o per altri usi.

Nell'assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra lo stipulante e la Zurich.

La Zurich non è obbligata a ritirare gli oggetti recuperati o danneggiati.

Art. 15 **Procedura peritale**

15.1
Ambidue le parti possono esigere l'applicazione della procedura peritale. Ognuna delle parti nomina un perito e questi due designano un arbitro prima di iniziare l'accertamento del danno.

15.2
I periti accertano la causa, l'ammontare e le circostanze del danno e determinano il valore a nuovo e quello attuale immediatamente prima del sinistro dell'oggetto colpito. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali.

15.3
Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi, deve presentarne la prova.

15.4
Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

Art. 16 **Pagamento dell'indennità**

16.1
L'indennità è esigibile 30 giorni partire dal momento in cui Zurich ha ricevuto le indicazioni necessarie per la determinazione del danno e del suo obbligo di prestazione. Quale acconto si potrà esigere l'importo minimo che dovrà essere pagato in base alle risultanze 30 giorni dalla data di sinistro.

16.2
L'esigibilità non è data in particolare:

- fintantoché esistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;

- se in seguito al sinistro viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro il contraente o l'avente diritto non è terminata.

Art. 17 **Disdetta in caso di sinistro**

Dopo un sinistro per il quale si deve fornire un risarcimento, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo che è venuto a conoscenza dell'avvenuto pagamento la Zurich al più tardi al momento del pagamento del risarcimento.

Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura cessa 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

Diversi

Art. 18 **Pretese di risarcimento verso terzi**

Le pretese che il contraente o l'avente diritto può fare valere contro terzi passano a Zurich sino a concorrenza dell'indennità corrisposta.

Art. 19 **Prescrizione**

19.1
Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal sopravvento del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

19.2
Le pretese d'indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei 2 anni susseguenti il sinistro si estinguono.

Art. 20 **Comunicazioni e gerenza del contratto**

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate per iscritto a Zurich oppure all'agenzia competente. Per l'osservazione di eventuali termini, vale la data di ricezione da parte del destinatario.

Art. 21 **Retribuzione Broker**

Nell'ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all'amministrazione del presente contratto d'assicurazione, la tutela degli interessi del contraente spetti ad un terzo, ad es. ad un broker, e possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein vigono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (VersVG).

Art. 22 **Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.**

Zurich non concede copertura assicurativa e non é tenuta ad effettuare alcun pagamento su sinistro o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se e per quanto tale copertura assicurativa, pagamento o prestazione viola regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

Art. 23 **Foro**

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo, quale Sede principale di Zurich;
- la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

Art. 24 **Diritto applicabile**

Il presente contratto e tutte le domande pretese o controversie che possono derivare dal presente contratto o insorgere in relazione ad esso, in particolare anche per quanto concerne nascita, validità e interpretazione, sottostanno al diritto svizzero escludendo qualsiasi diritto dei conflitti de legge.